

Codice A1103A

D.D. 17 ottobre 2023, n. 921

**Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 4BAC2019).**



**ATTO DD 921/A11000/2023**

**DEL 17/10/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 4BAC2019).

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 261 del 20/04/2019 dal stazione di Nizza Monferrato dei Carabinieri Forestali a carico della signora *omissisomissis\_omissis*, in qualità di comproprietario-trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale di contestazione n. 6/2019 del 05/02/2019, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località "LAGO L'ARMANNA" nel Comune di NIZZA M.TO è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell' art. 4 della L.R. 25/2003 e s.m.i., sanzionato dall' art. 6.1.A della medesima., per omesso deposito della perizia tecnica prevista ai sensi del regol. reg. 12/2004 relativamente all'invaso cod. *omissis*;

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

CONSIDERATO che per lo stesso invasore nel 2005 fu emessa ordinanza n. 847 del 30/09/2005 di archiviazione dell'illecito am.tivo rappresentato dall'omessa denuncia di regolarizzazione motivata dalla sussistenza di causa di esenzione dell'invaso in questione dall'applicazione della normativa (art. 1 comma 1 bis della legge reg. 58/1995);

PRESO ATTO del parere favorevole alla contestazione dell'illecito sotto il profilo oggettivo rilasciato dal competente settore Difesa del suolo, area Dighe, il quale non ritiene che l'invaso in questione sia esente ai sensi dell'art. 1 della legge reg. 25/2003 (che ha mutuato la norma quasi integralmente dalla Lr. 58/1995, art.1.1bis);

CONSIDERATO che il trasgressore ha continuato nell'omissione anche a seguito dell'induzione in errore derivante dalla citata ordinanza di archiviazione e quindi dalla falsata rappresentazione della realtà fattuale e normativa;

RITENUTO sussistente l'illecito dal punto di vista oggettivo in quanto non sussisterebbe la causa di esenzione sotto il profilo tecnico amministrativo;

RITENUTO non sussistente l'elemento soggettivo colposo dell'illecito am.tivo a causa del comportamento fuorviante della pubblica amministrazione;

CONSIDERATA l'avvenuta regolarizzazione dell'invaso con consegna della perizia tecnica a cui è seguita autorizzazione all'esercizio n. 1954 del 18/7/2023;

RITENUTA perciò l'infondatezza della violazione accertata;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

*determina*

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento all'accertatore

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri